Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 ottobre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 settembre 1977, n. **717**.

Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico degli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, che resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.

Art. 2.

La presente legge ha effetto, per gli aspiranti dell'Accademia di sanità militare interforze, dalla data della sua entrata in vigore e comunque non prima del 1º gennaio 1977 e, per gli aspiranti dell'Accademia aeronautica, a partire da quelli che siano stati ammessi ai corsi dell'Accademia successivamente all'entrata in vigore della legge.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è così modificato:

« Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali, le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università sono a carico dell'amministrazione ».

Art. 4.

All'onere di L. 360.000.000 valutato in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. 718.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 942, con il quale è stato provveduto alla istituzione delle scuole di specializzazione in scienza dell'alimentazione e in malattie dell'apparato cardiovascolare II presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Vista la nota n. 3568 datata 12 marzo 1977, con la quale il rettore dell'Università di Padova ha fatto presente che nel suddetto decreto non sono stati indicati alcuni insegnamenti per le scuole di specializzazione in scienza dell'alimentazione e in malattie dell'apparato cardiovascolare II;

Riconosciuta la necessità di integrare il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 942, relativamente agli insegnamenti delle scuole di specializzazione in scienza dell'alimentazione e in malattie dell'apparato cardiovascolare II dell'Università di Padova;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato con appresso:

Art. 406 - l'ordinamento della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 942, è modificato nel senso che l'insegnamento del primo anno di corso della suddetta scuola: istituzione di statistica applicata ai problemi alimentari muta la denominazione in quella di istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari.

Nello stesso art. 406 l'ordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare II istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 942, è modificato nel senso che agli insegnamenti del secondo anno di corso della suddetta scuola è aggiunto il seguente:

semeiologia strumentale (secondo corso).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. 719.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 1005, concernente trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla cattedra di lingua e letteratura araba dell'Università di Venezia alla cattedra di islamistica dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 1005, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977, registro n. 18 Istruzione, foglio n. 74, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura araba dell'Università degli studi di Venezia con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1961, n. 658, è stato attribuito alla cattedra di islamistica dell'Istituto universitario orientale di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della scuola di studi islamici dell'Istituto universitario orientale di Napoli, adottata nell'adunanza del 14 ottobre 1976, dalla quale risulta la richiesta di attribuzione del posto di assistente ordinario alla cattedra di islamistica della scuola di studi islamici;

Vista la nota rettorale dell'Istituto universitario orientale di Napoli del 1° aprile 1977, prot. n. 3245/C, relativa alla richiesta di rettifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 1005, sopracitato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 1005, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977, registro n. 18 Istruzione, foglio n. 74, è rettificato per la sola parte che riguarda l'attribuzione del posto di assistente ordinario che deve intendersi assegnato alla cattedra di islamistica della scuola di studi islamici dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977 concernente la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977, registro n. 3, foglio n. 264, con il quale

è stata indicata la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la durata di un biennio;

Considerato che fra i membri di diritto del predetto Consiglio è compreso un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la nota n. 0233 del 19 febbraio 1977 del Ministero suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla parziale rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il dirigente generale del Ministero delle partecipazioni statali con funzione di direttore generale per gli affari economici in sostituzione del dirigente generale con funzioni di ispettore generale capo dei servizi ispettivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1977

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1977
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 225

(10471)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Francesco Pappacoda, collocato a riposo;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Gaetano Pappalardo, direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia » in sostituzione del dott. Francesco Pappacoda.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1977
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 65

(10597)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Pietro Lalicata, collocato a riposo;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Vittorio Catalucci, dirigente superiore del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna » in sostituzione del dott. Pietro Lalicata.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1977
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 64

(10598)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977.

Sostituzione di un componente la commissione di cui all'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che prevede la nomina di una commissione paritetica con il compito di proporre le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che prevede la nomina di una commissione paritetica con il compito di proporre le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione autonoma della Sardegna, nonché le norme di attuazione dello statuto speciale della regione medesima;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio successivo, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 174, con il quale è stata ricostituita la suddetta commissione;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del prof. dott. Luigi Giovenco, recentemente deceduto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Mario Egidio Schinaia, consigliere di Stato, è nominato membro della commissione paritetica prevista dall'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in sostituzione del prof. dott. Luigi Giovenco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1977
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 95

(10555)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.
Approvazione del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di apposito regolamento contenente le norme di sicurezza per le unità da diporto e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata);

Ritenuta l'opportunità di provvedere, per il momento, all'emanazione del regolamento per le sole unità da diporto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvato l'allegato « Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto ».
Il predetto regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Art. 1.
Campo di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono soggette alle prescrizioni delle disposizioni di cui al precedente comma:

a) le navi e le imbarcazioni nuove;

b) le navi e le imbarcazioni esistenti, per quanto sia pratico e ragionevole a giudizio dell'autorità competente, o, se esse sono in corso di costruzione, per quanto più possibile in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sentito in ogni caso l'ente tecnico. Devono in tal caso osservarsi le disposizioni per esse già vigenti, salva l'applicazione del successivo art. 24. Sono considerate navi ed imbarcazioni esistenti quelle iscritte o quelle la cui chiglia è già stata impostata alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.
Esenzioni ed equivalenze

Il Ministero della marina mercantile può esentare le imbarcazioni e le navi da diporto, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e consentire l'adozione di sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.

Art. 3.
Esclusioni

Salvo quanto prescritto dal successivo art. 22 le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai natanti da diporto di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Le imbarcazioni da diporto a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, da corsa o da regata, ammesse a partecipare a manifestazioni sportive indette dalla Federazione italiana della motonautica, e dalla Federazione italiana della vela, nonchè dalla Lega navale italiana, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento limitatamente al periodo di gara e di allenamenti riconosciuti da tali sodalizi.

Le navi e le imbarcazioni a vela, ovvero a vela con motore ausiliario, iscritte alle associazioni nazionali di classe, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento, purché i rispettivi proprietari s'impegnino ad applicare il pertinente regolamento di classe. In tal caso il certificato di conformità rilasciato dall'associazione di classe e vistato dalla Federazione italiana della vela, deve essere depositato presso l'ufficio marittimo di iscrizione della nave o imbarcazione, ed un'altra copia deve essere tenuta a bordo a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 4.
Norme varie

Con decreti del Ministro per la marina mercantile, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono stabiliti:

a) le caratteristiche ed i requisiti dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;

b) le caratteristiche ed i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili;

c) le modalità delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio.

La conformità del singolo mezzo di salvataggio e del singolo segnale di soccorso di cui alla lettera *a)*, comma precedente, alle prescrizioni ministeriali è attestata dal fabbricante o, in caso di fabbricazione estera, dal rappresentante italiano del fabbricante, su ogni singolo mezzo o segnale, con dichiarazione scritta in caratteri indelebili nella quale è indicata ditta e sede del fabbricante medesimo.

Le caratteristiche ed i requisiti cui debbono soddisfare i motori, i serbatoi e le tubolature del combustibile e le tubolature di scarico, i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, al fine di evitare incendi, esplosioni e altri simili pericoli a bordo delle navi ed imbarcazioni da diporto sono stabiliti con decreto emanato ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni.

Le caratteristiche ed i requisiti cui debbono soddisfare l'impianto elettrico, la ventilazione, la cucina e l'impianto di riscaldamento e relativi accessori sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per i trasporti.

Art. 5.
Tipi di visite

Le navi e le imbarcazioni da diporto, ai fini degli accertamenti per le annotazioni di sicurezza previste dal successivo art. 16, sono sottoposte alle seguenti visite:

a) visite iniziali, prima dell'entrata in esercizio;

b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità dell'annotazione di sicurezza;

c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

Le visite iniziali e quelle periodiche sono disposte dal capo dell'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante.

Art. 6.
Visita iniziale della nave da diporto

La visita iniziale della nave da diporto è intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata.

La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento, nonchè un'ispezione a secco della carena.

La visita deve accertare che le sistemazioni, materiale, i dimensionamenti della struttura, le macchine principali ed ausiliarie, le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni e tutte le altre parti dell'armamento, i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione ed inoltre la lavorazione di tutte le parti della nave e del relativo armamento, siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 7.
Visita iniziale delle imbarcazioni da diporto

La visita iniziale delle imbarcazioni da diporto si effettua con i criteri di cui al precedente art. 6.

La visita iniziale delle imbarcazioni costruite in serie ed omologate dall'ente tecnico si effettua al solo prototipo, mentre le corrispondenti unità di serie sono soggette ad una ricognizione intesa ad accertare la loro rispondenza alle caratteristiche del prototipo e la esistenza a bordo delle dotazioni di sicurezza previste dai successivi articoli 20 e 21.

La visita iniziale delle imbarcazioni costruite in serie può essere omessa qualora il proprietario o un suo rappresentante presenti:

a) una dichiarazione attestante che l'unità è munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dai successivi articoli 20 e 21;

b) una « dichiarazione di conformità » del cantiere costruttore della imbarcazione che attesti la rispondenza dell'esemplare alle caratteristiche del prototipo omologato, corredata di copia del certificato di omologazione.

In caso di difformità tra il contenuto delle dichiarazioni di cui al precedente comma, e la situazione obiettiva della imbarcazione, accertata in qualunque momento, l'autorità competente revoca l'annotazione di sicurezza, salvo rapporto alla autorità giudiziaria qualora sia configurabile illecito penale; non potrà farsi luogo a rilascio di nuova annotazione di sicurezza se non previa visita dell'imbarcazione.

Art. 8.
Visite periodiche delle navi e delle imbarcazioni da diporto

Le visite periodiche delle navi e delle imbarcazioni da diporto sono effettuate ogni cinque anni per accertare che persistono a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale o della dichiarazione prevista dal terzo comma dell'art. 7.

Art. 9.
Visite occasionali delle navi e delle imbarcazioni da diporto

Nel caso in cui una nave o una imbarcazione abbia subìto gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad esse apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'annotazione di sicurezza, l'annotazione stessa perde di validità ed il proprietario ha l'obbligo di sottoporre la nave o l'imbarcazione a visita occasionale.

La visita occasionale di una nave o di una imbarcazione deve essere, inoltre, disposta dall'autorità marittima allorchè essa, in relazione agli eventi menzionati al comma precedente, ritenga che siano venuti meno i requisiti in base ai quali fu rilasciata l'annotazione di sicurezza; nel caso in cui il proprietario della nave o dell'imbarcazione non provvede a sottoporre il mezzo alla visita occasionale disposta dall'autorità, l'annotazione di sicurezza perde di validità.

Art. 10.
Visite occasionali alle navi da diporto dopo un periodo di disarmo

Le navi da diporto dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno devono essere sottoposte ad una visita occasionale mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilità attestate dalla certificazione in vigore.

Art. 11.
Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti

Agli accertamenti previsti dagli articoli che precedono provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, assistito da un funzionario tecnico dell'ente tecnico.

Art. 12.
Documentazione da presentare per la visita delle navi da diporto

Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave da diporto gli interessati devono mettere a disposizione i piani, documenti e disegni, muniti del visto di approvazione dell'ente tecnico, ritenuti necessari dall'autorità marittima e dall'ente tecnico in relazione alla grandezza e al tipo di abilitazione della nave.

Art. 13.
Accertamenti per le annotazioni di sicurezza

Fuori dei casi previsti dai precedenti articoli 7, terzo comma, 10 ed 11, per le annotazioni di sicurezza delle navi e delle imbarcazioni da diporto deve essere sentito l'ente tecnico soltanto quando si tratti di accertamenti per verificare la conformità alle norme di cui ai successivi articoli 18 e 19.

L'autorità marittima potrà, altresì, acquisire il parere dell'ente tecnico quando si renda indispensabile procedere a particolari accertamenti tecnici.

Art. 14.
Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili

Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo dispone a proprio giudizio, tenendo conto delle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso l'autorità marittima può rilasciare o rinnovare o convalidare le annotazioni di sicurezza con validità limitata, notificando al proprietario o al suo rappresentante il predetto termine.

Art. 15.
Mantenimento delle condizioni dopo le visite o le dichiarazioni sostitutive

Il proprietario ha l'obbligo di mantenere la nave o l'imbarcazione in buone condizioni e di sostituire immediatamente le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 16.
Annotazioni di sicurezza

Le annotazioni di sicurezza, apposte dall'autorità marittima sulla licenza, attestano la corrispondenza della nave o dell'imbarcazione alle norme del presente regolamento, nonché le esenzioni e deroghe concesse e le equivalenze riconosciute.

Art. 17.
Durata delle annotazioni di sicurezza

Le annotazioni di sicurezza per le navi e le imbarcazioni da diporto hanno validità di cinque anni, salva l'applicazione dei precedenti articoli 7, ultimo comma, e 9.

Nel caso in cui l'annotazione di sicurezza sia apposta in data diversa dal giorno del rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione, ovvero in data intermedia tra due visite periodiche relative alla suddetta abilitazione, la sua validità scade alla data della visita successiva.

Art. 18.

Scafo, apparato motore e impianto elettrico

I materiali e le strutture dello scafo, nonché l'apparato motore, i macchinari ausiliari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione e all'impiego cui le imbarcazioni da diporto e le navi sono abilitate.

Le imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa devono essere pontate almeno parzialmente, secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori a combustione interna di propulsione e dei servizi ausiliari, i depositi di combustibile ed i relativi accessori devono essere separati dai locali chiusi contigui per mezzo di paratie stagne ai gas in caso di motore a scoppio o di sistemazioni equivalenti negli altri casi.

Le aperture a scafo, del fasciame esterno, del ponte e delle sovrastrutture esposte alle intemperie, devono essere provviste di mezzi di chiusura sistemati in modo permanente, atti a impedire rientrate d'acqua.

Gli spazi esposti entro i quali può raccogliersi acqua, con particolare riguardo ai pozzetti delle imbarcazioni pontate, devono essere muniti di efficaci mezzi per lo scarico di essa fuori bordo.

Corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone devono essere sistemati sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie.

Gli organi di governo e l'armamento marinaresco devono essere adeguati, alla grandezza dello scafo, comprese le sovrastrutture, e deve essere sistemato un mezzo di governo ausiliario indipendente dall'apparecchio di governo principale secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

La stabilità delle navi e delle imbarcazioni da diporto deve essere accertata con apposita prova da effettuarsi sotto il controllo dell'ente tecnico.

Il peso e la potenza dei motori di propulsione devono essere compatibili, a giudizio dell'ente tecnico, con la robustezza e le caratteristiche dello scafo e degli organi di governo.

I motori delle navi e delle imbarcazioni da diporto devono essere omologati in conformità del disposto degli articoli 1 e 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, ovvero collaudati se in unico esemplare, ed essere dotati di dispositivo di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore a 6 cavalli che, se sprovvisti del citato dispositivo, devono essere muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo dall'ente tecnico.

Gli apparati motori devono essere sottoposti a prova di funzionamento intesa ad accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza, secondo le norme dell'ente tecnico.

Devono essere sistemati a bordo appropriati mezzi e attrezzi di esaurimento.

Art. 19.

Protezione contro gli incendi

I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori, i depositi di combustibile e relativi accessori devono essere sempre ispezionabili. Qualora per i serbatoi di combustibile delle imbarcazioni da diporto ciò non fosse possibile, essi devono essere sistemati, secondo le prescrizioni dell'ente tecnico, in modo da poter essere rimossi per visite e manutenzioni.

I locali o vani predetti devono essere provvisti di propria ventilazione naturale ovvero, se usata benzina quale combustibile, di ventilazione meccanica atta ad evitare il ristagno di vapori del combustibile. Le caratteristiche dell'impianto di ventilazione devono soddisfare le norme dell'ente tecnico.

I serbatoi del combustibile, le relative tubolature ed accessori devono essere in metallo o altro materiale giudicato idoneo secondo le norme dell'ente tecnico.

Le bombole di gas eventualmente adottate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le norme dell'ente tecnico.

Sulle navi da diporto a motore o a vela con motore ausiliario abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa deve essere sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio, convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile ed avere le caratteristiche di cui ai regolamenti dell'ente tecnico.

Art. 20.

Mezzi di salvataggio

Mezzi collettivi di salvataggio:

1) le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa devono essere fornite di zattere di salvataggio sufficienti per tutte le persone a bordo; l'autorità marittima può autorizzare l'impiego di apparecchi galleggianti sostitutivi in caso di comprovata impossibilità di sistemare le predette zattere sulle imbarcazioni da diporto;

2) le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigare entro 6 miglia dalla costa devono essere fornite di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo;

3) le imbarcazioni e i natanti da diporto i cui proprietari facciano domanda di limitare la navigazione fino a 3 miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi; per le imbarcazioni il provvedimento è annotato ai sensi del precedente art. 16, mentre, per i natanti, copia della domanda avanzata dal proprietario e vistata dall'autorità marittima deve essere tenuta a bordo.

Mezzi individuali di salvataggio:

a) tutte le imbarcazioni e le navi devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. Se trattasi di imbarcazioni o natanti per cui è stata chiesta la limitazione di impiego in navigazione entro 3 miglia dalla costa, di un salvagente per ogni due persone a bordo;

b) tutte le imbarcazioni e le navi devono essere dotate di un salvagente munito di una cima lunga m 30, oltre quelli eventualmente portati a norma della precedente lettera *a*).

Art. 21.

Dotazioni

Le dotazioni richieste per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa sono:

a) una bussola;

b) un orologio;

c) un barometro;

d) un binocolo;

e) uno scandaglio;

f) gli strumenti e le carte nautiche necessari in relazione alla navigazione che si vuole intraprendere;

g) tre fuochi a mano a luce rossa;

h) tre razzi a paracadute a luce rossa;

i) un dispositivo per segnalazione acustica;

l) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio, secondo le norme dell'ente tecnico;

m) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso;

n) fanali regolamentari;

o) mezzo di governo ausiliario secondo quanto stabilito dall'art. 18;

p) estintori, nel seguente modo:

uno in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha potenza massima di esercizio fino a 20 cavalli ovvero per le imbarcazioni e navi a vela con motore ausiliario in prossimità dell'apparato motore;

uno in plancia ed uno in prossimità dell'apparato motore per potenza superiore a 20 fino a 100 cavalli ovvero per le imbarcazioni e navi a vela con motore ausiliario in prossimità dell'apparato motore;

tre, di cui uno in plancia e due in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 100 cavalli ovvero per le imbarcazioni e navi a vela con motore ausiliario in prossimità dell'apparato motore;

un estintore in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

La capacità degli estintori viene stabilita dalle norme dell'ente tecnico.

Le dotazioni richieste per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa sono:

a) pompa a mano o altro attrezzo di esaurimento;

b) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri;

c) una coppia di remi, o pagaie, dotate anche di gaffa;

d) due fuochi a mano a luce rossa, nonché due segnali a mano a stelle rosse ovvero una pistola Very con due cariche;

e) fanali regolamentari, in caso di normale impiego notturno, ovvero fanali di sola emergenza fornenti luce bianca su 360° negli altri casi;

f) un estintore, nel caso di imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario.

Le navi da diporto abilitate alla navigazione fino a 6 miglia, in aggiunta alle dotazioni previste nel comma che precede, debbono essere altresì munite di:

1) un mezzo di governo ausiliario, secondo quanto stabilito dall'art. 18;

2) estintori nel numero indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 22.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza dei natanti

I natanti da diporto di cui al primo, secondo e terzo comma, dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni, sono tenuti ad avere a bordo i seguenti mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza:

a) natanti autorizzati soltanto alla navigazione diurna entro 500 metri dalla costa: una cintura di salvataggio per ogni persona imbarcata ovvero un salvagente;

b) natanti autorizzati alla navigazione entro un miglio dalla costa: una cintura di salvataggio per ogni persona imbarcata ovvero un salvagente per ogni due persone imbarcate, nonché due fuochi a mano a stelle rosse ovvero una pistola Very munita di due cariche; le unità stesse sono esentate dai segnali luminosi allorché effettuino esclusivamente navigazione diurna, e dalle cinture di salvataggio o salvagente allorchè non si allontanino oltre 300 metri dalla costa;

c) natanti autorizzati alla navigazione entro 6 miglia dalla costa: i mezzi e le dotazioni di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

I natanti indicati nel precedente primo comma, sono soggetti alle determinazioni del capo del circondario marittimo per quanto attiene sia all'estensione della navigazione sia al numero delle persone trasportabili nonché ad altre eventuali condizioni di esercizio atte ad assicurare la salvaguardia della vita umana in mare; ove a tal fine venga ritenuto necessario acquisire il parere dell'ente tecnico, se trattasi di unità costruite in serie, il parere si applica a tutte le unità della serie senza che esso possa essere richiesto, ai medesimi fini, per ogni singola unità.

Art. 23.

Installazioni radioelettriche

Le navi e le imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 tonnellate debbono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, rispondente alle norme tecniche vigenti ed alle altre particolari prescrizioni emanate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 24.

Norme transitorie

Le annotazioni di sicurezza rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, alle navi ed alle imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione entro 3 o 20 miglia dalla costa ai sensi della legge 11 febbraio 1971 n. 50, conservano la loro validità; esse possono essere rinnovate ai sensi della citata normativa.

Il presente regolamento si applica anche alle navi e imbarcazioni da diporto esistenti abilitate alla navigazione entro 3 o 20 miglia dalla costa ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, qualora il proprietario chieda, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, la sostituzione delle abilitazioni stesse con quelle entro 6 miglia oppure oltre 6 miglia di cui alla citata legge n. 51 del 1976.

Art. 25.

Navigazione nelle acque interne

Alle unità da diporto che effettuano la navigazione nelle acque interne si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle unità di corrispondenti caratteristiche ed impiego.

All'attuazione delle disposizioni indicate nel precedente comma provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; in tal caso le funzioni dell'ente tecnico sono esercitate dagli uffici compartimentali e provinciali della motorizzazione civile, ovvero dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prove autoveicoli del Ministero dei trasporti.

Con decreto del Ministro per i trasporti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti le caratteristiche e i requisiti dei materiali usati nella costruzione, delle strutture dello scafo, degli impianti e delle installazioni di bordo.

Art. 26.

Navigazione marittima delle imbarcazioni iscritte nei registri delle acque interne e viceversa

Le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dalle autorità marittime possono effettuare la navigazione nelle acque interne se munite delle annotazioni di sicurezza rilasciate dalle predette autorità.

Le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici della motorizzazione civile per esercitare la navigazione marittima fino a 6 miglia dalla costa debbono ottenere da parte dei predetti uffici il rilascio delle annotazioni di sicurezza attestante l'osservanza delle prescrizioni e l'esistenza delle dotazioni e dei mezzi richiesti nel presente regolamento.

(10558)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », in Gemonio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa « Unione cooperativa di consumo », con sede in Gemonio (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », con sede in Gemonio (Varese), costituita per rogito notaio Sangalli Massimo di Varese in data 18 marzo 1906, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Liano Pozzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Jonica edile» (già Bruzia edile), in Soverato.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1977, la sig.na Tropea rag. Francesca è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Jonica edile» (già Bruzia edile), in Soverato (Catanzaro), sciolta con precedente decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, in sostituzione del dott. Vitaliano Muleo, deceduto, con l'incarico di provvedere alla chiusura della procedura di liquidazione dell'ente cooperativo predetto.

(10486)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alessandro Volta - Soc. coop. a r.l. per azioni», in Gioia Tauro.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1977, il rag. Mario Totino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alessandro Volta - Soc. coop. a r.l. per azioni», in Gioia Tauro (Reggio Calabria), sciolta con precedente decreto ministeriale in data 20 giugno 1975, in sostituzione del rag. Giuseppe Femia.

(10487)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Facchini addetti al trasporto delle carni», in Roma.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1977, il dott. Carlo Cingolani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Facchini addetti al trasporto delle carni», in Roma, in sostituzione del rag. Alessandro Rulli, deceduto.

(10488)

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Ada - Soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 4 ottobre 1974, rep. n. 55778, reg. soc. n. 1932/74;

2) società cooperativa edilizia Val Ceronda - Soc. coop. a r.l., in Venaria (Torino), costituita per rogito Marocco in data 21 febbraio 1973, rep. n. 21833, reg. soc. n. 571/73;

3) società cooperativa edilizia Il Castello - Soc. coop. a r.l., in Fossano (Cuneo), costituita per rogito Ferrua in data 13 febbraio 1974, rep. n. 24272/3644, reg. soc. n. 2834;

4) società cooperativa edilizia S. Pietro - Soc. coop. a r.l., in Alzate Brianza (Como), costituita per rogito Iannello in data 25 febbraio 1971, rep. n. 4497, reg. soc. n. 7572;

5) società cooperativa edilizia Postelegrafonici Venezia Ni.Co.Post.Ve. - Soc. coop. a r.l., in Venezia, costituita per rogito Venturi in data 20 dicembre 1953, rep. n. 434, reg. soc. n. 6880;

6) società cooperativa mista benefica Lavoratori senza tetto - Soc. coop. a r.l., in Venezia, costituita per rogito Michieli in data 11 giugno 1956, rep. n. 5192, reg. soc. n. 7321;

7) società cooperativa edilizia La Speranza - Soc. coop. a r.l., in Venezia-Mestre, costituita per rogito Marelli in data 22 settembre 1964, rep. n. 5746, reg. soc. n. 8762;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio calzature di Stra-Co-Stra - Soc. coop. a r.l., in Stra (Venezia), costituita per rogito Todeschini in data 20 ottobre 1957, rep. n. 23082, reg. soc. n. 7582;

9) società cooperativa edilizia La Perla - Soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Colombini in data 14 febbraio 1959, rep. n. 8952, reg. soc. n. 22727;

10) società cooperativa edilizia De.Po.Cas. - Soc. coop. a r.l., in S. Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Secondo Barisone in data 6 marzo 1973, rep. n. 69224, reg. soc. n. 19919;

11) società cooperativa edilizia Modena Sud - Soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Ferrari Amorotti in data 16 maggio 1973, rep. n. 3241/1341, reg. soc. n. 6878;

12) società cooperativa edilizia Miraggio - Soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 17 novembre 1970, rep. n. 2653, reg. soc. n. 5122;

13) società cooperativa mista Centro est soggiorni - Società coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 7 gennaio 1962, rep. n. 3501, reg. soc. n. 5378;

14) società cooperativa edilizia Edilfamiglia di Senigallia fra capi di famiglie numerose ed altri - Soc. coop. a r.l., in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 18 gennaio 1971, rep. n. 28995, reg. soc. n. 5167;

15) società cooperativa edilizia Labor - Soc. coop. a r.l., in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 13 dicembre 1964, rep. n. 15283, reg. soc. n. 4129;

16) società cooperativa edilizia Diana - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Leone in data 26 marzo 1974, rep. n. 83545, reg. soc. n. 2453;

17) società cooperativa edilizia Il Postiglione - Soc. coop. a r.l., in Fano (Pesaro), costituita per rogito Barile in data 6 luglio 1972, rep. n. 32599, reg. soc. n. 1840;

18) società cooperativa edilizia Aurora Sette, già Raggio di Sole - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 29 gennaio 1958, rep. n. 81487, reg. soc. n. 503/58;

19) società cooperativa edilizia Minucia - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 19 novembre 1971, rep. n. 20710, reg. soc. n. 220/72;

20) società cooperativa edilizia Marcella 2000 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 18 dicembre 1973, rep. n. 61231, reg. soc. n. 5202/73;

21) società cooperativa edilizia Angulus Ridens Secundus, già Angulus Ridens - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 6 maggio 1956, rep. n. 6175, reg. soc. n. 935/56;

22) società cooperativa edilizia Conessina - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 7 dicembre 1973, rep. n. 730578, reg. soc. n. 695/74;

23) società cooperativa edilizia Juventia - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 29 febbraio 1972, rep. n. 22366, reg. soc. n. 1177/72;

24) società cooperativa edilizia Curatia - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 7 marzo 1972, rep. n. 22433, reg. soc. n. 1314/72;

25) società cooperativa edilizia Amicizia - Soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito Moscatello in data 21 marzo 1962, rep. n. 50224/1424, reg. soc. n. 654/62;

26) società cooperativa edilizia Voluntas - Soc. coop. a r.l., in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pettirossi in data 26 aprile 1954, rep. n. 5399/2404/110;

27) società cooperativa di produzione e lavoro La Pala Soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 10 marzo 1958, rep. n. 6481, reg. soc. n. 216;

28) società cooperativa di produzione e lavoro San Gaetano a r.l. - Soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita in data 25 giugno 1971, rep. n. 52165, reg. soc. n. 416;

29) società cooperativa di produzione e lavoro San Rocco - Soc. coop. a r.l., in Vallesaccarda (Avellino), costituita per rogito Capasso in data 7 gennaio 1967, rep. n. 8200, reg. soc. n. 1052;

30) società cooperativa edilizia La Prima - Soc. coop. a r.l., in Pastorano (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 6 luglio 1973, rep. n. 21638, reg. soc. n. 168/73;

31) società cooperativa edilizia Ferbari - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Fedele R. in data 16 ottobre 1962, rep. n. 28551, reg. soc. n. 4860;

32) società cooperativa edilizia Ara Sud I - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 7 novembre 1969, rep. n. 91456, reg. soc. n. 622;

33) società cooperativa edilizia Ara Sud IX - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 11 novembre 1969, rep. n. 91507, reg. soc. n. 6230;

34) società cooperativa edilizia Ara Sud VIII - Soc. cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 11 novembre 1969, rep. n. 91506, reg. soc. n. 6229;

35) società cooperativa edilizia Ara Sud VII - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 11 novembre 1969, rep. n. 91505, reg. soc. n. 6228;

36) società cooperativa edilizia Ara Sud VI - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 8 novembre 1969, rep. n. 91461, reg. soc. n. 6227;

37) società cooperativa edilizia Ara Sud V - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 8 novembre 1969, rep. n. 91460, reg. soc. n. 6226;

38) società cooperativa edilizia Ara Sud IV - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 8 novembre 1969, rep. n. 91459, reg. soc. n. 6225;

39) società cooperativa edilizia Ara Sud III - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 7 novembre 1969, rep. n. 91458, reg. soc. n. 6224;

40) società cooperativa edilizia Ara Sud II - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 7 novembre 1969, rep. n. 91457, reg. soc. n. 6223;

41) società cooperativa edilizia Japigia Alta - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Polito in data 21 dicembre 1968, rep. n. 13654, reg. soc. n. 6091;

42) società cooperativa edilizia Avanti Prima - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 13 dicembre 1968, rep. n. 12187, reg. soc. n. 6032;

43) società cooperativa edilizia Immobiliare Compagnoni - Soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Giustiniani in data 4 luglio 1972, rep. n. 3152, reg. soc. n. 6940;

44) società cooperativa di produzione e lavoro Nuovo Sud - Soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 9 aprile 1970, rep. n. 74231, reg. soc. n. 2898;

45) società cooperativa di produzione e lavoro San Crispino - Soc. coop. a r.l., in San Pietro in Lama (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 10 febbraio 1954, rep. n. 3429, reg. soc. n. 1864;

46) società cooperativa edilizia Edilfamiglia - Soc. coop. a r.l., in Cancello Arnone (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 15 gennaio 1973, rep. n. 13769;

47) società cooperativa edilizia Giovanni Conte - Soc. cooperativa a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 7 settembre 1964, rep. n. 31412/4146, reg. soc. n. 712;

48) società cooperativa edilizia Belvedere - Soc. coop. a r.l., in Oppido Lucano (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 27 settembre 1958, rep. n. 7707/2173, reg. soc. n. 503;

49) società cooperativa edilizia Marco Polo - Soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 7 settembre 1964, rep. n. 31411/4145, reg. soc. n. 711.

(10490)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 4 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	881,55	881,55	880,50	881,55	881,55	881,60	881,45	881,55	881,55	881,55
Dollaro canadese .	813,95	813,95	819 —	813,95	814,20	813,95	813,90	813,95	813,95	813,95
Franco svizzero .	376,55	376,55	377,80	376,55	376,75	376,60	376,55	376,55	376,55	376,55
Corona danese .	143,72	143,72	143,80	143,72	143,70	143,75	143,69	143,72	143,72	143,70
Corona norvegese .	160,60	160,60	160,70	160,60	160,65	160,60	160,60	160,60	160,60	160,60
Corona svedese .	182,98	182,98	183,50	182,98	182,95	182,98	182,93	182,98	182,98	182,98
Fiorino olandese .	360,03	360,03	361 —	360,03	360,55	360,05	360 —	360,03	360,03	360 —
Franco belga .	24,736	24,736	24,80	24,736	24,74	24,73	24,74	24,736	24,736	24,75
Franco francese	180,53	180,53	181 —	180,53	180,70	180,52	180,68	180,53	180,53	180,55
Lira sterlina .	1548,25	1548,25	1546 —	1548,25	1548,10	1548,25	1548,25	1548,25	1548,25	1548,25
Marco germanico .	383,11	383,11	384,35	383,11	383,30	383,10	383,25	383,11	383,11	383,10
Scellino austriaco .	53,678	53,678	53,83	53,678	53,72	53,68	53,692	53,678	53,678	53,67
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,65	21,80	21,75	21,80	21,67	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola .	10,434	10,434	10,42	10,434	10,43	10,42	10,4433	10,434	10,434	10,43
Yen giapponese .	3,336	3,336	3,39	3,336	3,375	3,33	3,365	3,336	3,336	3,36

Media dei titoli del 4 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,325
» 5 % (Ricostruzione)	97,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,150
» 5 % (Città di Trieste)	95,325
» 5 % (Beni esteri)	95,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,575
» 5,50 % » » 1968-83	76,850
» 5,50 % » » 1969-84	73,825
» 6 % » » 1970-85	74,725
» 6 % » » 1971-86	73,375
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,725
» poliennali 7 % 1978	97,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,725
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,250
» » 9 % 1980	91,200
» » 10 % 1981	91,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,50
Dollaro canadese	813,925
Franco svizzero	376,55
Corona danese	143,765
Corona norvegese	160,60
Corona svedese	182,955
Fiorino olandese	360,015
Franco belga	24,738
Franco francese	180,605
Lira sterlina	1548,25
Marco germanico	383,18
Scellino austriaco	53,685
Escudo portoghese	21,735
Peseta spagnola	10,433
Yen giapponese	3,365

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 144 (centoquarantaquattro) serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10564)

Prima estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10 % - 1997 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ».

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 50 serie del prestito redimibile 10% - 1977 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti », emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il successivo giorno 3, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10565)

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 16 settembre 1977, la Cassa rurale ed artigiana di Carrù - Società cooperativa a r.l., in Carrù (Cuneo), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(10566)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, ad accettare una donazione ed un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977, registro n. 96 Istruzione, foglio n. 224, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, è stato autorizzato ad accettare una donazione disposta dalla sig.ra Farnesi Paola, detta Paolina, ved. Mazza, con testamenti olografi depositati presso il notaio dott.ssa Francesca Testa, al numero di repertorio 9481 e ad accettare il legato alternativo in favore dell'O.N.A.S., che ha rinunciato con atto pubblico datato 24 marzo 1975, n. 967 di repertorio, consistente in lire 15 milioni, mobilia e quadri.

(10621)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 1° luglio 1976, con il quale l'arch. Emilio Martini ed il rag. Giorgio Zandonati sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria, con sede in Rovereto (Trento);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'arch. Emilio Martini ed il rag. Giorgio Zandonati sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria, con sede in Rovereto (Trento), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Governatore: BAFFI

(10439)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/10167 del 22 luglio 1928, con il quale il cognome del sig. Vittorio Luttmann, nato a Trieste il 26 ottobre 1899, venne ridotto nella forma italiana di « Luttini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Mariotta Leogra detta Virginia;

Vista la domanda di data 26 agosto 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Luttini Claudio, nato a Trieste il 19 novembre 1928 e qui residente in via Colomi, 9, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Luttmann », posseduto dal padre prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Vittorio, sig. Claudio Luttini, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Luttmann ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Luttini assunto dalla moglie del predetto, Scopas Lucia, nata ad Albola (Pola) il 30 maggio 1927.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 settembre 1977

Il prefetto: MOLINARI

(10445)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di segretario principale in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

La graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso, per esami, ad un posto di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1976, è stata pubblicata a pag. 1073 del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1977.

(10624)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a diciotto posti di muratore (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 18 del 21 giugno 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 maggio 1976, n. 3405, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1977, registro n. 16 Poste, foglio n. 366, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a diciotto posti di muratore (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937.

(10572)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per soli titoli, a ottocento posti di preside nelle scuole medie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, atti di amministrazione, supplemento ordinario n. 3 al n. 23-24 del 9-16 giugno 1977, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per soli titoli, a ottocento posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1972.

(10571)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel secondo capoverso dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 maggio 1977, concernente la modifica dell'art. 9 del bando di concorso a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 22 settembre 1977, ove è detto: « eccezion fatta per l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia autonoma di *Milano* », leggasi: « eccezion fatta per l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia autonoma di *Bolzano* ».

(10626)

REGIONE SARDEGNA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Sassari.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto n. 1238 del 24 settembre 1974, con cui il veterinario provinciale di Sassari ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Sassari;

Visto il decreto n. 1059 del 12 settembre 1975, con cui il veterinario provinciale di Sassari nominava la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il telegramma n. 600.1/24457/74, col quale il Ministero della sanità comunicava l'impossibilità a far parte della commissione giudicatrice del dott. Francesco Splendiani e della dott.ssa Mirella Cipolletta, nominata in qualità di segretaria;

Considerata la necessità di sostituire contestualmente anche il presidente della commissione giudicatrice dott. Giuseppe De Marco, che, a causa dei suoi impegni ministerali, nonostante i solleciti dell'ufficio del veterinario provinciale, non ha mai potuto dedicare il tempo necessario per lo svolgimento del concorso;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della nuova commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Ritenuto di dover confermare le designazioni formulate dalla prefettura di Sassari, dal comune di Sassari e dall'ordine provinciale dei veterinari di Sassari;

Viste le designazioni formulate dall'assessorato regionale all'igiene e sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come in appresso:

Presidente:

Papoff dott. Enrico, ispettore generale capo, direttore servizi assessorato all'igiene e sanità.

Componenti:

Tolu dott. Michele, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Sassari;

Serra dott. Ugo, veterinario provinciale di Cagliari;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Deiana prof. Salvatore, docente di ruolo presso l'Università da Sassari;

Palmas prof. Giuseppe, veterinario direttore del pubblico macello di Nuoro.

Segretario:

Casu dott. Pasquale, consigliere amministrativo presso l'ufficio del veterinario provinciale di Sassari.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Sassari ed inizierà i suoi lavori dopo un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dovrà ultimarli entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione sarda e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Sassari, della prefettura e del comune di Sassari.

Art. 2.

Col presente decreto si abroga il precedente decreto di questo ufficio n. 1059 del 12 settembre 1975.

Sassari, addì 18 aprile 1977

L'assessore: Rojch

(10450)

Concorsi a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

Con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità **11 luglio** 1977, n. 4542, è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di sanitari condotti, vacanti in provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1976:

A) *Condotte mediche*:

1) Alà dei Sardi (capoluogo);
2) Arzachena (capoluogo);
3) Benetutti (capoluogo);
4) Bessude (capoluogo);
5) Borutta (capoluogo);
6) Bottida (capoluogo);
7) Buddusò (capoluogo);
8) Buddusò (frazione Padru);
9) Bultei (capoluogo);
10) Bulzi (capoluogo);
11) Consorzio Castelsardo-Nulvi Osilo (frazione Tergu);
12) Cheremule (capoluogo);
13) Chiaramonti (capoluogo);
14) Codrongianos (capoluogo);
15) Cossoine (capoluogo);
16) Giave (capoluogo);
17) Illorai (capoluogo);
18) Laerru (capoluogo);
19) Nule (capoluogo);
20) Olbia (frazione Berchideddu);
21) Olmedo (capoluogo);
22) Romana (capoluogo);
23) Semestene (capoluogo);
24) Tempio (frazione Loiri-Vaccileddi);
25) Tempio (capoluogo);
26) Tempio (frazione S. Pasquale);
27) Thiesi (capoluogo);
28) Tula (capoluogo);
29) Villanova Monteleone (capoluogo).

B) *Condotte ostetriche*:

1) Consorzio Banari-Siligo (residenza Banari);
2) Benetutti (capoluogo);
3) Bessude (capoluogo);
4) Buddusò (frazione Padru);
5) Consorzio Bultei-Anela (residenza Bultei);
6) Chiaramonti (capoluogo);
7) Consorzio Giave-Cossoine (residenza Giave);
8) Ittireddu (capoluogo);
9) La Maddalena (capoluogo);
10) Pattada (capoluogo e frazioni);
11) Pozzomaggiore (capoluogo);
12) Sennori (capoluogo);
13) Villanova M. (capoluogo).

Con successivo decreto assessoriale 14 settembre 1977, numero 727/16067, il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, è stato fissato alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente estratto, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel predetto bando di concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Sassari, oppure ai comuni interessati.

(10449)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico vacante nel comune di Mazara del Vallo

Con decreto 12 settembre 1977, n. 241, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario addetto al mercato ittico di Mazara del Vallo.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande all'ufficio del veterinario provinciale di Trapani scade alle ore 12 del 30 dicembre 1977.

(10448)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

Con decreto n. 1.8.3/2048 del 23 agosto 1977, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì nei comuni di Meldola e Santa Sofia.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 15 novembre 1977.

(10634)

OSPEDALE CIVILE « I. TORALDO » DI TROPEA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(10575)

OSPEDALE « A. LANDOLFI » DI SOLOFRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Solofra (Avellino).

(10576)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio e centro fisso raccolta sangue

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio e centro fisso raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(10574)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro immunotrasfusionale;

un posto di aiuto della sezione di riabilitazione dell'ospedale « E. Gregoretti »;

sei posti di aiuto di radiologia, di cui uno presso l'ospedale « S. Santorio »;

un posto di assistente del servizio di radiologia a direzione ospedaliera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(10550)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dermatologia;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di cardiologia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(10577)

OSPEDALE « R. C. S. DELL'ANNUNZIATA » DI AVERSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e quattro posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto radiologo;

cinque posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente anestesista;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(10549)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. **33.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 15: « Assistenza farmaceutica alle categorie dei lavoratori autonomi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:

In attesa della istituzione del servizio sanitario nazionale, la regione Basilicata contribuisce ad assicurare l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione già lavoratori autonomi, assistiti ai sensi delle leggi 29 maggio 1967, n. 369, per i coltivatori diretti, 27 febbraio 1963, n. 260, per gli artigiani e 22 luglio 1966, n. 613, per gli esercenti le attività commerciali, nonché ai rispettivi familiari a carico residenti nel territorio della Regione che ne abbiano diritto in base alle predette leggi.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:

La regione Basilicata contribuisce altresì alla erogazione dell'assistenza farmaceutica ai soggetti residenti nel territorio della Regione aventi diritto alle prestazioni assistenziali di malattia a norma delle leggi istitutive 22 novembre 1954, n. 1136, per i coltivatori diretti, 29 dicembre 1956, n. 1533, per gli artigiani e 27 novembre 1960, n. 1397, per gli esercenti attività commerciali, e successive modificazioni, che non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza, nonché ai rispettivi familiari a carico residenti nel territorio della Regione che ne abbiano diritto in base alle predette leggi.

Art. 3.

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

Art. 3-*bis*. — Il contributo della Regione, a copertura della spesa sostenuta dalle casse mutue di cui al precedente art. 3, non potrà superare le misure sotto indicate per ciascuno degli assistibili iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente risultanti dagli elenchi delle casse mutue provinciali:

1) per ogni lavoratore in attività e familiare a carico, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 2), L. 2.500;

2) per i figli dei lavoratori autonomi assistibili, in età da 0 a 10 anni L. 21.000;

3) per ogni pensionato e familiare a carico L. 21.000.

Art. 4.

L'art. 8 della legge regionale 22 luglio 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:

Le casse mutue tengono due contabilità separate per la assistenza farmaceutica: l'una per i pensionati, i loro familiari a carico e per i minori da 0 a 10 anni, l'altra per le unità in attività di lavoro.

I relativi rendiconti annuali devono essere presentati alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo per essere sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Entro il 30 giugno successivo la giunta presenterà al consiglio regionale apposita relazione in ordine all'assistenza erogata.

Art. 5.

L'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:

All'inizio dell'esercizio finanziario la giunta regionale effettua un'assegnazione provvisoria di fondi alle singole casse mutue tenendo conto dei costi medi sostenuti nell'anno precedente.

Le somme così assegnate saranno erogate in rate trimestrali anticipate.

Entro il 30 settembre di ciascun anno la giunta regionale procede ad effettuare l'assegnazione definitiva del contributo regionale a ciascuna cassa mutua per l'anno in corso.

Per tale assegnazione definitiva, che dovrà comunque essere mantenuta nei limiti previsti dall'art. 3-*bis*, la giunta terrà conto dei costi sostenuti dalle singole casse mutue per l'erogazione dell'assistenza nel corso dei primi otto mesi, e degli eventuali disavanzi od economie di gestione risultanti dai rendiconti presentati ai sensi dell'art. 8.

Art. 6.

L'art. 10 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:

Per l'esercizio 1977 l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, e la spesa occorrente per consentire alle casse mutue provinciali di far fronte agli impegni finanziari per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica fino all'entrata in vigore della presente legge, è di L. 2.650.000.000, di cui L. 2.200.000.000 trovano copertura al cap. 4220 del bilancio corrente e L. 450.000.000 sono assicurati da una maggiore entrata di pari importo al cap. 890: « Interessi attivi sul fondo di cassa regionale ».

A decorrere dall'esercizio 1978 è autorizzata la spesa annua di L. 1.600.000.000 da imputare al cap. 4220 del bilancio pluriennale della regione Basilicata per gli anni 1977-81.

Art. 7.

Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 1977 è introdotta la seguente variazione in aumento cap. 890/2: « Interessi attivi sui fondi presso la tesoreria centrale dello Stato » L. 450.000.000.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1977 è introdotta la seguente variazione in aumento capitolo 4220: « Spesa per l'assistenza farmaceutica alle categorie dei lavoratori autonomi » L. 450.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 agosto 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 34.

Approvazione bilancio pluriennale 1977-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 5 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1977, n. 35.

Interventi in favore della centrale del latte di Potenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che lo Stato emani provvedimenti diretti al ripianamento dei disavanzi economici delle cooperative e loro consorzi, è autorizzato il limite di impegno di spesa di lire 2 miliardi da corrispondere alla centrale del latte di Potenza per la copertura dei disavanzi di bilancio relativi all'esercizio 1976 e 1977, determinatisi a causa dei maggiori oneri sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 2.

La spesa derivante dalla presente legge, valutata in lire 1.000.000.000 per il 1977 e in L. 1.000.000.000 per il 1978, sarà corrisposta come segue:

L. 1.000.000.000 per il 1977 con storno di un pari importo dal cap. 3180;

L. 1.000.000.000 per il 1978 con lo stanziamento che sarà assicurato all'apposito capitolo con le disponibilità finanziarie assegnate al « Settore agricoltura » nel bilancio pluriennale 1977-81.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (gestione competenza) è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 3180. — Spese per interventi in favore dell'Ente di sviluppo e dell'Ente irrigazione al fine di facilitare la esecuzione dei piani FEOGA L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 3480 - (di nuova istituzione). — Interventi in favore della centrale del latte di Potenza L. 1.000.000.000

L'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni nel bilancio di cassa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 settembre 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. 36.

Provvidenze per l'impianto di serre per le colture ortoflorofrutticole protette.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire, nei comprensori irrigui del territorio regionale, lo sviluppo delle colture ortoflorofrutticole protette, la Regione è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione di impianti di serre razionali e per la disinfestazione e sterilizzazione dei terreni adibiti alle colture protette.

Art. 2.

In favore dei coltivatori diretti, può essere concesso un contributo nella misura del 50 % se singoli e del 60 % se associati e con preferenza a questi ultimi, sulla spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione di serre.

L'importo delle opere da ammettere a contributo non può superare la somma di lire 25 milioni.

Qualora le strutture anzidette siano costituite da profilati di ferro zincato e siano fornite di impianti di riscaldamento e condizionamento e/o di fertirrigazione a goccia e similari, la spesa di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 40 milioni.

In quest'ultimo caso ai coltivatori diretti potrà essere concesso, sull'importo superiore ai 25 milioni di lire, un mutuo a tasso agevolato, per fare fronte alla spesa non coperta dal contributo in conto capitale.

I limiti di spesa di cui ai commi precedenti possono essere superati nel caso si tratti di cooperative di coltivatori diretti.

In favore di cooperative di coltivatori diretti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, potrà essere concesso, in ogni caso, un mutuo a tasso agevolato per fare fronte alla spesa non coperta dal contributo in conto capitale.

Agli imprenditori agricoli potranno essere concessi, per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, mutui a tasso agevolato.

Art. 3.

I mutui di cui alla presente legge avranno durata decennale e saranno erogati, dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, al tasso agevolato determinato dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Il concorso regionale sugli interessi è pari alla differenza tra le rate di ammortamento e preammortamento calcolate al tasso determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al lordo dei diritti di commissione e spese accessorie e le rate di ammortamento e preammortamento calcolate al tasso di cui al primo comma.

L'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge avrà inizio dopo due anni dalla data di erogazione del mutuo.

Art. 4.

Per l'emissione dei crediti di concessione e liquidazione del concorso regionale sugli interessi o ai fini delle garanzie sussidiarie si fa riferimento a quanto disposto negli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 30 del 3 dicembre 1976.

Art. 5.

La Regione è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli che praticano le coltivazioni ortoflorofrutticole protette un contributo del 30 % sulle spese sostenute per la sterilizzazione e disinfestazione dei terreni compresi negli apprestamenti di protezione.

Il contributo di cui al precedente comma è elevato al 50 % per i singoli coltivatori diretti ed al 60 % per le cooperative ed associazioni.

Art. 6.

Per favorire la costituzione di nuclei operativi in grado di eseguire le operazioni di cui all'art. 5 la Regione, è altresì autorizzata a concedere a cooperative di coltivatori, di lavoratori e loro consorzi un contributo del 50 % per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle operazioni di sterilizzazione e disinfestazione del terreno e per la difesa fitosanitaria.

Tale contributo è cumulabile con eventuali prestiti agevolati pari alla differenza tra la spesa sostenuta ed il contributo.

Art. 7.

Alle cooperative di imprenditori agricoli, di lavoratori e loro consorzi che impiantano vivai per la produzione di materiale di propagazione nel settore dell'ortoflorocoltura, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 % della spesa occorrente per la realizzazione delle strutture e per i materiali necessari.

Per la parte di spesa non coperta da contributo la cooperativa potrà richiedere il mutuo a tasso agevolato di cui al quarto comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 8.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi, previa istruttoria degli uffici del dipartimento agricoltura, dalla giunta regionale.

Gli stessi contributi, possono essere anticipati fino ad un massimo del 30 % del loro importo, agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta motivata.

La restante somma potrà essere liquidata con ulteriori anticipazioni proporzionate ai lavori eseguiti, fino ad un massimo dell'80 % dell'ammontare del contributo stesso.

Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo ai beneficiari.

Art. 9.

Per la concessione di contributi di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 1978-80 la somma di L. 600.000.000 annue.

Gli oneri per gli interessi di preammortamento, valutabili in L. 600.000.000 per il periodo 1978-81, graveranno sui rispettivi bilanci in ragione di L. 100.000.000 il 1978, di L. 200.000.000 per il 1979, di L. 200.000.000 il 1980 e L. 100.000.000 il 1981.

Per far fronte all'onere del concorso regionale nell'ammortamento dei mutui, di cui alla presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegni decennali:

L. 100.000.000 dal 1980 al 1989;
L. 100.000.000 dal 1981 al 1990;
L. 100.000.000 dal 1982 al 1991.

Art. 10.

Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente sul bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1978-80 sarà coperta finanziariamente con i proventi della legge n. 183 del 1976.

Per gli esercizi finanziari dal 1981 al 1991 la spesa occorrente sarà iscritta nei rispettivi bilanci e la copertura finanziaria verrà assicurata con i provvedimenti derivanti alla Regione dal fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970.

La spesa di cui alla presente legge sarà imputata ad apposito capitolo del bilancio 1978 e successivi fino al 1991, così denominato:

« Provvidenze per l'impianto di serre per le colture ortoflorofrutticole protette »:

1) contributi in conto capitale;
2) contributi in conto interessi.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 settembre 1977

VERRASTRO

(10066)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772740)